

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 652

Comune di Foggia - Deliberazione n.25 del 16/05/2017 del Commissario ad acta - Esecuzione Sentenza T.A.R. Bari, Sezione Seconda, n. 1815/2009. Attribuzione destinazione urbanistica suolo individuato al catasto terreni al Fg. n.95/B, p.lla n. 8519. Approvazione definitiva.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa del Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, propone quanto segue.

Vista la Legge regionale n.56 del 1980 *“Tutela ed uso del territorio”* che:

- all'art.16 stabilisce che *“Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione”* e che *“Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.”*;
- al comma 11 stabilisce che *“Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del P.R.G.”*.

Premesso che:

il Comune di Foggia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1005 del 20/07/2001, successivamente adeguato ed approvato definitivamente con D.G.R. n.154 del 10/02/2009;

con Deliberazione n.25 del 16/05/2017 del Commissario ad acta ha approvato una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 per l'attribuzione di destinazione urbanistica ad un suolo individuato al catasto terreni al Fg. n.95/B, p.lla n.8519 in esecuzione della Sentenza n. 1815/2009 del T.A.R. Bari, Sezione Seconda e che con nota prot.n.116861 del 15/11/2017, ha trasmesso la relativa documentazione tecnico-amministrativa, successivamente integrata con nota prot. n. 146621 del 18/12/2019;

la Giunta Regionale con Deliberazione n.512 del 29/03/2021 ha approvato la variante al PRG condizionando l'approvazione definitiva alla modifica della norma così come specificato nei pareri tecnici *“Allegato A”* della Sezione Urbanistica e *“Allegato B”* della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni.

Preso atto che il Comune di Foggia con pec del 14/02/2022 ha trasmesso la Delibera del Commissario ad acta n.9 del 11/02/2022 avente ad oggetto *“Esecuzione Sentenza T.A.R. Bari, Sezione Seconda, n.1815/2009. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta (omissis) (Fg.n.95/B, p.lla 8519 – ex p.lle nn.65, 795 e 1328 – maggior parte). Presa d'atto ed adeguamento alle determinazioni di cui alla deliberazione 29 marzo 2021 nr.512 della Giunta Regionale”*.

Preso atto che con la suddetta Deliberazione n.9/2022 il Commissario ad Acta ha deliberato quanto segue:

- *“DI RECEPIRE e fare proprie tutte le indicazioni e prescrizioni - nessuna esclusa - di cui alla predetta delibera di Giunta Regionale n. 512 del 29 marzo 2021 di approvazione della variante adottata dal Comune di Foggia con deliberazione del Commissario ad acta n.25/2017;*
- *DI ADEGUARE e, quindi, integrare l'adottata deliberazione commissariale n. 25 del 16 maggio 2017 a tutte le indicazioni e prescrizioni - nessuna esclusa - di cui alla predetta delibera di Giunta Regionale n. 512 del 29 marzo 2021 e, per l'effetto, dare atto, che al suolo corrispondente in catasto alla particella n° 8519 (ex particelle nn° 65, 795 e 1328 maggior parte) del foglio 95/B, per una superficie complessiva oggetto della richiesta di ritipizzazione di circa mq.7.887, nella parte in cui era già destinato nel PRG come “Zona SP - Aree per l'istruzione”, è stata attribuita la seguente disciplina urbanistica:*

“Zona B2.2 - edilizia residenziale indipendente dai confini degli isolati, nuova”, disciplinata dall’art.34.2b delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, qui inteso per integralmente trascritto, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, e fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Foggia:

- *Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M n.1444/1968: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell’ambito della zona omogenea B2.2, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d’intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968 privilegiando la tipologia di parcheggi pubblici in corrispondenza di Via Arpaia e rendendo così più funzionale lo standard al servizio delle strutture pubbliche esistenti nel contesto urbano interessato;*
- *prevedere in fase progettuale il collegamento stradale tra Via Arpaia, Via Ortona Lavello e Via Molfetta (con sbocco in corrispondenza della viabilità della Traversa Via Molfetta); il tutto con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia;*
- *Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.*
- *Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato che, secondo lo schema tipo di convenzione utilizzato ordinariamente dall’Ente, fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati, oltre che tutto quanto prescritto in sede di approvazione regionale – giusta deliberazione n. 512/2021 – e, più precisamente:*
 - I. l’incremento del carico insediativo di 315 abitanti necessita di una dotazione di standard minimi che nel caso in esame, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 1444/68, saranno computati, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva. Detta superficie deve essere reperita all’interno dell’area oggetto di ritipizzazione e per quanto attiene alla dotazione di parcheggi, ubicata su Via Arpaia;*
 - II. sia rispettato quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 delle NTA del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/05;*
 - III. siano rispettate le prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 229 del 22/07/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012” e, quindi:*
 - III.I. si verifichi la coerenza della proposta con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l’uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, tenendo conto della perimetrazione del PAI;*
 - III.II. si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui di Foggia, la sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;*
 - III.III. si inseriscano tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP e le norme del PAI e quelle relative all’abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonché le seguenti prescrizioni:*
 - a. si preveda la realizzazione di infrastrutture verdi, all’interno dell’area, dotate di percorsi ciclopedonali e di opportune fasce verdi, che favoriscano la permeabilità del tessuto urbano e la connettività contestualmente agli assi stradali previsti, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico; a tal proposito dovranno essere previste altresì:*
 - i. opportune misure di sicurezza quali, ad esempio, attraversamenti stradali pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, ecc., nonché aree per il parcheggio dei cicli;*
 - ii. la conservazione degli elementi arborei presenti, di cui dovrà essere verificata la stabilità, evitando, ove possibile, il loro espianto e reimpianto;*
 - b. si progettino gli spazi pubblici previsti (aree verdi e parcheggi) in modo che garantiscano:*
 - i. la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell’intorno, degli utenti occasionali dell’area, anche con riferimento alla valorizzazione del tratturo;*

ii. la riduzione dell'abbagliamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell'inquinamento atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;

iii. la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima (ad es. utilizzando prati, terreno nudo, ecc.), inoltre si prevedano:

iv. nelle aree verdi e lungo le strade pedonali, camminamenti e pavimentazioni drenanti in materiale semipermeabile (es. terre battute);

v. nei parcheggi, pavimentazioni drenanti (prevedendo, ad esempio, i parcheggi verdi).

III.IV. si valuti l'inserimento di almeno una delle seguenti ulteriori misure di mitigazione, al fine di compensare la riduzione delle superfici permeabili, moderare la rifrazione solare e migliorare il clima urbano, che dovranno essere realizzate dai proponenti in coerenza e/o continuità con l'infrastruttura verde prevista all'interno dell'area in oggetto:

a. la realizzazione di una pista ciclabile alberata in via Zuretti/via Arpaia dall'area fino a piazza della Libertà e nella Traversa di via Molfetta dall'area fino a via Molfetta;

b. la riqualificazione del giardino di via Arpaia;

c. la piantumazione di essenze arboree autoctone, ai sensi del D.lgs. 386/2003, nel parcheggio interno dell'edificio scolastico adiacente unitamente alla sostituzione del manto impermeabile con pavimentazione drenante, previo accordo con gli organi scolastici stessi e/o gli enti competenti, in ordine alla fattibilità.

IV. al fine di garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzare materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impegno di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;

V. realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio di animali e affiancate da siepi, cespugli e/o alberature".

Dato atto che:

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 22/07/2020 ha escluso la variante proposta dal Comune di Foggia dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. condizionando detta esclusione al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici regionale con nota prot. n. 13472 del 3/09/2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01.

Ritenuto che, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Foggia con la Deliberazione del Commissario ad acta n.9/2022 di adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 512 del 29/03/2021, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per **APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 la variante al PRG di Foggia adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse riportata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e condivisa.
- 2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017.
- 3. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.69/2009 in versione integrale.
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Comune di Foggia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(ing. Francesca PACE)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione nelle premesse riportata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e condivisa.
- 2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Foggia con Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017.
- 3. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.69/2009 in versione integrale.
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Comune di Foggia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE